

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma

r.g. 1771 – 2024

Ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cpa

Per:

Avv. Cristiano Buzzelli, c.f. bzzcst71t29h501a, nato a Roma il 29.12.1971, difensore di se medesimo, domiciliato presso il proprio studio in via Cercemaggiore 105, 00131 Roma, fax 06 233201823, cmi.iuris@pec.it ;

- *ricorrente* -

Contro:

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, entrambe rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti, presso la stessa domiciliati ex lege, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- *resistenti* -

e nei confronti dei controinteressati:

Forcina Valentina, c.f. frcvnt86e56d708g, studiolegaleforcina@pec.it (per la nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma);

Paliani Stefania, c.f. plnsfn82s49h501a, avvstefania.paliani@pecavvocatifrosinone.it (per la nomina a VPO presso la Procura di Roma);

Ferrera Paola, c.f. frpl84h44i838d, paolaferreira@pecavvocaticassino.it (per la nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Ostia);

per l'annullamento

dei seguenti atti e provvedimenti, mai comunicati all'odierno ricorrente, tutti consequenziali alle graduatorie definitive impugnate col Ricorso introduttivo del presente giudizio:

- provvedimenti di avvio del tirocinio della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma;
- delibere del CSM di scorrimento, a seguito di rinuncia all'ammissione al tirocinio di alcuni candidati: del 05.06.24, 16.10.24 e 22.01.25, ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma; del 23.10.24, 04.12.24 e 22.01.25 ai fini della nomina a VPO presso la Procura di Roma;
- graduatorie degli idonei per il conferimento dell'incarico all'esito del tirocinio della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma;
- delibere del CSM di nomina degli idonei: del 05.11.25 (pubbl. il 17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma; del 05.11.25 (pubbl. il 17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a VPO presso la Procura di Roma; del 22.10.25 (pubbl. l' 11.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Ostia.
- decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell'incarico.
- ulteriori atti e provvedimenti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ancorché non

conosciuti, lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.

INDICE

Fatto.....	2
Diritto.....	3
Motivi aggiunti.....	3
Chiede.....	4

Fatto

- 1). Con il ricorso introduttivo del presente giudizio r.g. 1771 – 2024 si impugnavano:
 - Bando di concorso, graduatorie provvisorie del 31.05.23, pareri del 14.06.23 della Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Roma e graduatorie definitive (approvate con delibere del CSM del 13.12.2023), inerenti procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma, vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Ostia.
- 2). Lo scrivente, con egual punteggio di 3650 nelle tre graduatorie impugnate, risultava in posizione non utile per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina, poiché a parità di punteggio con altri avvocati venivano privilegiati in graduatoria concorrenti più giovani, risultando l'eccedenza oltre i 10 anni di "anzianità professionale" non computabile, in ossequio al Bando di concorso.
- 3). Col Ricorso si eccepiva l'illegittimità costituzionale del limite massimo di dieci anni di "anzianità professionale" computabile.
- 4). Si costituivano in giudizio Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia.
- 5). Con memoria del 10.05.24 e allegate certificazioni rilasciate dai rispettivi Ordini degli Avvocati di appartenenza, si documentava che, computandosi l'intera "anzianità professionale", lo scrivente risulta primo tra gli avvocati in tutte le 3 graduatorie impugnate, con conseguente diritto alla ammissione al tirocinio ai fini della nomina a magistrato onorario.
- 6). Con ordinanza del 09.01.25 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, c. 4, lett. a), d.lgs. 116-2017, sospendendo il giudizio ex art. 79 cpa.
- 7). Nelle more del giudizio:
 - a) - venivano avviati i tirocini degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie definitive (approvate con delibere del CSM del 13.12.2023);
 - b) - venivano ammessi ai tirocini nuovi aspiranti, già individuati quali riserve nelle impugnate graduatorie definitive (approvate con delibere del CSM del 13.12.2023), per scorrimento a seguito di rinuncia di alcuni candidati (Delibere 05.06.24, 16.10.24 e 22.01.25, ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma; Delibere 23.10.24, 04.12.24 e 22.01.25 ai fini della nomina a VPO presso la Procura di Roma);
 - c) - acquisiti dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma pareri e atti prescritti dal bando in relazione all'esito del tirocinio degli aspiranti ammessi, venivano nominati dal CSM gli aspiranti risultati idonei con Delibere: del 05.11.25 (pubbl. il

17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma; del 05.11.25 (pubbl. il 17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a VPO presso la Procura di Roma; del 22.10.25 (pubbl. l' 11.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25) ai fini della nomina a GOP presso l'Ufficio del GdP di Ostia, trasmesse al Ministro della giustizia ai fini dell'emanazione dei relativi decreti di conferimento dell'incarico.

8). La Corte Costituzionale con sent. 213-25, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 4, c. 4, lett. a), d.lgs. 116-2017, limitatamente alle parole «*con il limite massimo di dieci anni di anzianità*».

Diritto

9). Ritenuto:

- che la norma dichiarata incostituzionale, ex art. 136 Cost., cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con efficacia erga omnes, ferma l'intangibilità dei soli rapporti esauriti, ma nel caso de quo, trattandosi di procedura finalizzata alla nomina a magistrato onorario, allo stato, il rapporto può ritenersi esaurito soltanto per coloro che abbiano rinunciato al tirocinio o rinunciato alla nomina (a tirocinio espletato) o siano cessati dalle funzioni (a nomina intervenuta), pertanto la sent. 213-25 della Corte Costituzionale si riverbera su graduatorie e conseguenti nomine di cui al presente giudizio, invalidandole;
- che non occorre impugnare con “motivi aggiunti” atti conseguenti totalmente dipendenti dagli atti presupposti impugnati (nell'ambito di una serie procedimentale unica, privi di autonomia e nel medesimo raggio di azione), trattandosi di invalidità derivata caducante, poiché in tal caso gli atti conseguenti sono automaticamente colpiti, come nel caso de quo, ripercuotendosi i vizi dedotti con il Ricorso introduttivo del presente giudizio sui provvedimenti oggi impugnati, tutti emessi nel perimetro tratteggiato dalle graduatorie definitive già impugunate;
- che, in ogni caso, durante la sospensione del giudizio ex art. 79 cpa e 298 cpc “*non possono essere compiuti atti del procedimento*”;
- che, in ragione di quanto precede, gli odierni “*motivi aggiunti*” hanno finalità meramente prudenziale.

10). Si propone ricorso per i seguenti

Motivi aggiunti

11). Considerando che la Corte Costituzionale, con sent. 213-25, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del limite massimo di 10 anni di “anzianità professionale” e che le graduatorie definitive (approvate con delibere del CSM del 13.12.2023) impugunate col Ricorso introduttivo sono il frutto dell'applicazione di tale limite illegittimo, i consequenziali atti conducenti alle nomine sono anch'essi invalidi, avendo l'illegittimità esclusione dello scrivente, a monte, inevitabilmente inciso sulla legittimità degli atti conclusivi della procedura, a valle, ragion per cui il contenuto del ricorso introduttivo deve intendersi integralmente rivolto anche ai su menzionati atti consequenziali, emergendo evidente l'interesse del ricorrente all'annullamento anche degli atti oggi impugnati.

12). Tutto ciò premesso, si

Chiede

- previa autorizzazione alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati con notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione su sito web del CSM (come avvenuto per il Ricorso introduttivo, giusta ordinanza del 17.05.24), di cui si avanza formale istanza;
- in accoglimento del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati, ricollocando il ricorrente nelle impugnate graduatorie tenendo conto della intera “anzianità professionale” maturata e per l'effetto ammetterlo al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Vinti spese e compensi di lite.

Ai fini del c.u. si dichiara che i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause (CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), con conseguente esenzione da c.u.

Documenti allegati:

- 01 - Delibere CSM 05.06.24, 16.10.24 e 22.01.25, GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma;
- 02 - Delibere CSM 23.10.24, 04.12.24 e 22.01.25, VPO presso la Procura di Roma;
- 03 - Delibere CSM 05.11.25 (pubbl. 17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. 19.12.25), GOP presso l'Ufficio del GdP di Roma;
- 04 - Delibere CSM 05.11.25 (pubbl. 17.11.25) e 10.12.25 (pubbl. 19.12.25), VPO presso la Procura di Roma;
- 05 - Delibere CSM 22.10.25 (pubbl. l' 11.11.25) e 10.12.25 (pubbl. il 19.12.25), GOP presso l'Ufficio del GdP di Ostia.

Roma, 16.01.2026

Avv. Cristiano Buzzelli